



Tribunale di Roma
XII Sezione civile

N [REDACTED] R.G.

Verbale di udienza

All'udienza tenutasi il giorno 16.10.2023 dinanzi la dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice l'avv. Anna Chiara Galzona, in sostituzione dell'avv. Laila Perciballi, e per il convenuto Ministero dell'Istruzione il procuratore dello Stato [REDACTED].

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dottori [REDACTED] e [REDACTED].

I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc Il G.I. invita la parte alla discussione.

L'avv. Galzona precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive. Dichiaro di aver tentato la conciliazione con la controparte, come richiesto dal giudice, ma che nulla è stato risposto dall'Avvocatura dello Stato alla pec inviata.

Il procuratore dello Stato rileva che la riassegnazione della causa è avvenuta da poco e che nella procedura interna la pec di controparte non è stata reperita. Precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice

visto l'art. 281 sexies cpc pronuncia la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.



Sentenza n. 14783/2023 pubbl. il 16/10/2023
RG n. 43056/2019

N. R.G. 43056/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate, ha pronunciato la seguente



SENTENZA ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del R.G. promossa da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentata e difesa
dall'avv. Laila Perciballi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
via Tommaso Campanella n. 41

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e legalmente domiciliato presso
gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

CONVENUTO e

- **ISTITUTO COMPRENSIVO “ [REDACTED] ”**
- **SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA [REDACTED]**

CONVENUTI CONTUMACI

Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora [REDACTED] Grazia evocava in
giudizio l'Istituto Comprensivo [REDACTED] e la Scuola Primaria e dell'Infanzia
[REDACTED], per vederli condannare, previa declaratoria di responsabilità
precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o da cose in custodia, al
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
22.09.2015, allorquando, mentre usciva dalla Scuola primaria e dell'infanzia
[REDACTED] - facente parte dell'Istituto comprensivo [REDACTED] - dopo
aver accompagnato la nipotina, cadeva sulla griglia posta sulla rampa interna che
conduce al cancello su via della Pisana, riportando gravi lesioni.

L'Istituto Comprensivo [REDACTED] e la Scuola Primaria e dell'Infanzia [REDACTED]
non si costituivano in giudizio e alla prima udienza del



12.12.2019 l'attrice veniva autorizzata alla notifica dell'atto introduttivo nei confronti del Ministero dell'Istruzione e dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva in giudizio senza contestare espressamente il fatto storico ma chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione, alla stregua sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.

Conclusa l'istruttoria con assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU medico-legale, la causa, previa surroga e previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

L'attrice ha qualificato la domanda sotto profili riconducibili alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e sotto il più generale profilo di cui all'art. 2043 c.c. Ebbene, ritiene questo giudice di doversi uniformare ai principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia a SS.UU. n°20943/22, con cui è stato stabilizzato l'orientamento già formatosi in precedenza nella giurisprudenza della terza sezione civile della stessa Corte (n. 2477/2018, 2480/2018 e n. 2481/2018), secondo cui:



- a) *"l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";*
- b) *"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";*
- c) *"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";*
- d) *"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del*



medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".

Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato, e tenendo conto che il fatto del danneggiato qualora astrattamente prevedibile è anch'esso idoneo a interrompere il nesso causale quando sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.

Tanto premesso in diritto, passando all'esame delle risultanze istruttorie si osserva che nell'atto di citazione si descrive l'evento come avvenuto a causa della instabilità e cedimento della griglia posta sulla rampa interna della scuola che conduce al cancello su via della Pisana.

I testi [REDACTED] e [REDACTED], escussi all'udienza del 23 marzo 2022, hanno riferito le seguenti circostanze, utili ai fini della decisione in punto di *an debeat*ur:

- teste [REDACTED]: *“Sono amica della signora [REDACTED] e spesso uscivo con lei quando accompagnava la nipotina a scuola e dopo andavamo a prendere il caffè assieme. Anche il giorno della caduta nel settembre 2015 ero presente. Ricordo che io mi ero fermata subito dopo il cancello, nel vialetto che dà verso la scuola e [REDACTED] era andata ad accompagnare la bambina. Aspettavo [REDACTED] in prossimità del luogo ove è sita la grata che mi si mostra (foto 2) allegata al fascicolo di parte attrice) quando*



██████ è caduta. ██████ aveva messo il piede sulla grata, che ha avuto come un cedimento, e ██████ è caduta a faccia in avanti. L'ho subito soccorsa ██████ era piena di sangue, anche altra gente è venuta in soccorso. Alcuni hanno chiamato i dipendenti della scuola ed altri hanno chiamato l'ambulanza. Successivamente né io né ██████ siamo andati a scuola, però posso dire che l'anno scorso ho accompagnato a scuola un'altra mia amica e ho visto che la grata, anche se non sostituita, è stata cementata, così adesso è più stabile. A.D.R. *Quando ██████ ci ha messo il piede sopra ho visto la grata cedere*";

- teste ██████: *"Lavoro come assistente amministrativo nella scuola ove è caduta la Sig.ra ██████ ma a quel tempo ero collaboratore scolastico presso la scuola ██████ ove la Sig.ra è caduta. A.D.R. Io stavo in portineria e ad un certo punto ho visto la ██████ che veniva verso l'androne tutta insanguinata. La Signora ██████ mi disse di essere caduta sulla grata. Confermo che la grata aveva dei problemi perché non era ben fissata al suolo e si muoveva. Solo successivamente la grata è stata cementata"*.

- teste ██████ (figlia dell'attrice): *"Non ero presente ai fattiA.D.R. A volte anche io ho portato a scuola mia nipote e ricordo che la grata era mal messa, avvallata rispetto alla sede stradale. Solo dopo la caduta di mia madre è stata cementata. A.D.R. La grata se ci mettevi il piede sopra si muoveva, era instabile. A.D.R. Potevi accorgerti che la grata era instabile solo se ci mettevi il piede sopra"*.

- teste ██████ (figlia dell'attrice): *"Mia madre, prima dell'evento, spesso si occupava della nipote ██████, figlia di mio fratello, e del nipote ██████, figlio di un'altra sorella. In particolare, accompagnava la nipote ██████ a scuola e alle attività pomeridiane"*.

I rilievi fotografici dei luoghi depositati dalla parte attrice raffigurano una griglia collocata prima della salita della rampa del viale che conduce al cancello posto sulla strada e che si estende in perpendicolare lungo tutta la sede del viale; la griglia appare parzialmente inclinata e su tutto il perimetro presenta materiale, presumibilmente in



cemento, in parte dissestato, il ché, non essendo provata l'epoca di esecuzione delle fotografie e considerato che i testi [REDACTED] e [REDACTED] hanno riferito che la griglia è stata cementata solamente in epoca successiva all'evento in questione, fa ritenere presumibilmente che tali rilievi fotografici siano successivi al sinistro.

In ogni caso, dalle deposizioni testimoniali può ritenersi raggiunta la prova che la grata fosse non ben fissata al suolo e da tempo instabile e che essa ha ceduto nel momento in cui l'attrice vi ha poggiato il piede provocandone la caduta e solo successivamente all'evento è stata cementata.

Risulta, quindi, che il potenziale pericolo, presente da tempo, fosse ben prevedibile da parte dell'Istituto scolastico e dallo stesso emendabile riparando la grata o comunque prevenibile apponendo segnalazioni di pericolo, soprattutto in considerazione della fruizione del viale da parte di un pubblico di utenti variegato e comprendente anche bambini di età prescolare.

Pertanto, pur volendo ritenere l'attrice a conoscenza dello stato dei luoghi - in quanto accompagnava la nipotina a scuola come riferito dalle testi [REDACTED] e [REDACTED] - e sussistenti le condizioni di visibilità - essendo mattina - deve, altresì, rilevarsi che la grata si trova sul viale di accesso/uscita e costituiva un pericolo occulto in quanto solamente poggiando il piede nel punto instabile ci si accorgeva di tale instabilità, come riferito dalla teste [REDACTED]. La grata, poi, ha ceduto solo quando parte attrice vi ha messo il piede sopra, come riferito dalla teste [REDACTED].

Deve, quindi, concludersi che è stato assolto dall'attrice l'onere di fornire la prova della derivazione causale del danno dal bene nella custodia delle controparti e che non sia stata fornita da questi ultimi la prova del caso fortuito o della colpa di parte attrice; pertanto la domanda attorea deve essere accolta.

Ciò posto, deve passarsi all'esame del *quantum debeatur*.

L'espletata CTU, puntuale, coerente condotta con criteri e iter logico ineccepibile e immune da qualsiasi cesura, tanto che le parti non hanno presentato obiezioni nei termini assegnati, è condivisa da questo giudice.



Il CTU ha accertato lesioni casualmente collegate all'infortunio consistenti in *“Trauma del capo con frattura ossa nasali (ridotta chirurgicamente); trauma contusivo delle ginocchia; lesioni escoriate al volto”*, riconoscendo i seguenti postumi di rilevanza medico legale: *“Esiti di frattura nasale con fenomeni congestizi ricorrenti; esiti post contusivi delle ginocchia; cicatrici del volto (descritte dettagliatamente nell'esame obiettivo e delle quali si allega documentazione fotografica”*, e quantificando i relativi postumi come segue:

- una inabilità temporanea assoluta di 20 gg.;
- una inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg.;
- una invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 6%, comprensiva degli esiti cicatriziali al volto, determinata scorporando le condizioni patologiche precedenti riconducibili ad un traumatismo antecedente. Il CTU ha, inoltre, ritenute congrue le spese mediche di cui alla documentazione fornita da parte attrice limitatamente al complessivo importo di € 97,05.

Circa la determinazione della somma dovuta, ritiene questo giudice di non poter dare applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano risultando che quelle elaborate dal Tribunale di Roma, così come rideterminate per l'anno 2019, assicurino il corretto risarcimento del danno, rimanendo quest'ultimo, peraltro, in linea, o comunque non risultando inferiore, a quello derivante dalla tabelle del Tribunale di Milano; le tabelle romane appaiono, inoltre, più rispettose dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione e assicurano una maggiore uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione.

Del resto, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio, è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).



Ciò chiarito, sulla base di detta tabella, vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:

- € 2.212,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta per gg. 20;
- € 1.106,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per gg. 20;
- € 6.755,57 a titolo di danno biologico (rapportato al 6% in un soggetto che al momento del sinistro aveva 64 anni).

A tali importi deve aggiungersi il rimborso delle spese mediche riconosciute dal CTU in € 97,05.

Il tutto per un totale di € 10.170,62.

I testi hanno inoltre riferito le seguenti circostanze utili ai fini della decisione in punto di *quantum debeatur*:

- teste Ba [REDACTED]: *“Sono amica della signora [REDACTED] dal 2007, ci siamo conosciute sul posto di lavoro So che [REDACTED] andava in palestra, a volte uscivamo assieme anche con altre amiche a prendere l’aperitivo, facevamo passeggiata in via del Corso. A.D.R. [REDACTED] andò in pensione se non sbaglio nel 2014 ma comunque continuavamo a vederci, a volte veniva in ufficio. A.D.R. [REDACTED] andava in palestra e si occupava dei nipotini. A.D.R. Dopo l’incidente [REDACTED] si è un poco isolata, stava giù e non aveva voglia di uscire. Io la chiamavo, ci siamo continuate a sentire per telefono, ma le occasioni di uscire insieme non ci sono state più, perché [REDACTED] rifiutava”.*

- teste [REDACTED] (figlia dell’attrice): *“Non ero presente ai fatti però posso dire che mia madre fino a prima della caduta andava in palestra almeno due volte la settimana, aiutava mio fratello con la nipotina, usciva con le amiche, andava al cinema o a teatro. Era in questo senso molto attiva. Dopo la caduta si è rinchiusa in se stessa e non ha avuto più voglia di uscire. Credo che sia stato anche per la paura, sia per il fatto che le sono rimasti segni sul viso. Anche con i nipotini non aiuta più molto, anche perché non guida più e dobbiamo essere noi figli a portargli i nipoti e non può essere lei a venire da noi”.*



- teste [REDACTED] (figlia dell'attrice): Cap. 1: *“prima dell'evento mia madre era solita effettuare passeggiate nelle ville romane insieme alle amiche e frequentava la piscina di [REDACTED]. Dopo l'evento ha smesso completamente”*. Cap. 2-3: *“Inoltre era solita uscire la sera con le amiche per andare a teatro o a cena, ora non più”*. Cap. 4: *“Mia madre, prima dell'evento, era solita anche effettuare escursioni di una giornata, in particolare con le ex colleghe di lavoro, impiegate al comune; una o due volte l'anno si recava anche a trovare la sorella in Svizzera e vi permaneva qualche giorno; ha smesso anche questi viaggi.”* Cap. 5: *“Mia madre, prima dell'evento, spesso si occupava della nipote [REDACTED], figlia di mio fratello, e del nipote [REDACTED], figlio di un'altra sorella. In particolare, accompagnava la nipote [REDACTED] a scuola e alle attività pomeridiane. Guidava anche la macchina. Dopo l'incidente non è più solita svolgere queste attività”*.

Dunque, a titolo di danno morale subito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione delle sofferenze e dei disagi complessivamente patiti (che vanno oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento), che, nella fattispecie, vanno apprezzati e valutati anche in relazione al trauma, all'intervento chirurgico subito, ai vari controlli medici e diagnostici cui è stata sottoposta l'attrice e all'incidenza dei postumi che hanno portato la stessa a isolarsi dalla vita sociale, ricreativa e affettiva, come riferito dalle testi [REDACTED] e [REDACTED], viene liquidato l'importo di € 1.351,11 (pari al 20% del danno biologico secondo il range di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di Roma in relazione ad un danno biologico del 6%).

In definitiva, deve essere riconosciuta all'attrice, per i titoli sopra indicati, la somma di complessivi € 11.521,73 comprensiva della liquidazione del danno biologico pari al 6%, dell'invalidità temporanea, del danno morale e delle spese mediche.

Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la



somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.

Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al *quantum* dovuto la natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale.

Complessivamente, quindi, il Ministero dell'Istruzione deve essere condannato a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 11.521,73, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri sopra indicati e agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

Ogni altra domanda di danno deve intendersi rigettata in quanto non provata; nel caso in esame, poi, questo giudice non ritiene sussistenti gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc a carico di parte convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti e sono liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, compreso il compenso del CTU che viene definitivamente liquidato in € 500,00.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, condanna l'Istituto Comprensivo [REDACTED], la Scuola Primaria dell'Infanzia [REDACTED]etti e il Ministero dell'Istruzione, in solido tra loro, a corrispondere a [REDACTED] la complessiva



somma di euro 11.497,72, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;

- condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice le spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre alle spese di CTU liquidate come in motivazione, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Laila Perciballi che si è dichiarata antistataria.

Dispositivo e motivazione letti all'udienza del 16.10.2023 ex art. 281 sexies cpc.

Verbale chiuso alle ore 15.00.

Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiaco Del Frate

